



**ALLEGATO A**

**BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 4.3 – SOSTEGNO AD  
INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,  
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E  
DELLA SILVICOLTURA**

**OPERAZIONE 4.3.1  
"SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI AGRICOLI IN INFRASTRUTTURE  
PER MIGLIORARE LA GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA"**

**ANNUALITÀ 2022**

## INDICE

<b>1. Finalità e Risorse .....</b>	<b>4</b>
1.1 Finalità e obiettivi .....	4
1.2 Dotazione finanziaria .....	4
<b>2. Requisiti di ammissibilità .....</b>	<b>4</b>
2.1 Richiedenti/Beneficiari.....	4
2.2 Condizioni di accesso .....	5
2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto .....	5
<b>3. Interventi finanziabili e spese ammissibili .....</b>	<b>6</b>
3.1 Interventi finanziabili .....	6
3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi .....	7
3.2.1 Localizzazione degli interventi.....	7
3.2.2 Cantierabilità degli investimenti .....	7
3.2.3 Norme di protezione ambientale .....	8
3.2.4. Titolarietà della Concessione di derivazione.....	8
3.2.5 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13 .....	10
3.2.6 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue.....	12
3.2.7 Proprietà pubblica delle opere eseguite .....	12
3.3 Massimali e minimali.....	12
3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto .....	13
3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese .....	13
3.4.2 Termine finale: tempistica di realizzazione dei progetti.....	13
3.5 Spese ammissibili/non ammissibili .....	14
3.5.1 Normativa di riferimento.....	14
3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza .....	14
3.5.3 Investimenti materiali ed immateriali .....	14
3.5.4 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità .....	15
3.5.5 Spese generali .....	15
3.5.6 IVA e altre imposte e tasse .....	15
3.5.7 Operazioni sottoposte alla normativa sugli appalti pubblici .....	16
3.5.8 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento .....	16
3.5.9 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni.....	17
3.6 Intensità del sostegno.....	17
3.7 Cumulabilità .....	18
<b>4. Modalità e termini di presentazione della domanda.....</b>	<b>18</b>
4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto.....	18
4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto.....	18
4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto .....	18

<b>5. Valutazione e istruttoria della domanda .....</b>	<b>20</b>
5.1 Criteri di selezione/valutazione.....	20
5.2 Formazione della graduatoria.....	21
5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate .....	22
5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento .....	22
5.5 Istruttoria di ammissibilità .....	22
5.6 Correzione degli errori palesi .....	22
<b>6. Realizzazione e modifica dei progetti .....</b>	<b>23</b>
6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi .....	23
6.2 Impegni del beneficiario.....	24
6.3 Modifiche dei progetti .....	26
6.4 Modifica del richiedente/beneficiario.....	26
<b>7. Erogazione e rendicontazione .....</b>	<b>26</b>
7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	26
7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto .....	26
7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria.....	26
7.4 Domanda di pagamento a saldo.....	26
<b>8. Verifiche, controlli e revoche .....</b>	<b>27</b>
8.1 Verifica finale dei progetti.....	27
8.2 Rinuncia .....	27
8.3 Controlli e ispezioni.....	27
8.4 Sanzioni.....	27
<b>9. Disposizioni finali .....</b>	<b>27</b>
9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati) .....	27
9.2 Responsabile del procedimento.....	29
9.3 Disposizioni finali .....	29

# 1. Finalità e Risorse

## 1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura- tipo di operazione 4.3.1. "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica", di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il bando è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana versione 11.1", approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione del 22.8.2022 C(2022) 6113 final, di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n. 1022 del 12 settembre 2022 (di seguito "PSR"), le "Disposizioni Comuni per l'Attuazione delle misure ad investimento – versione 5.0" approvate con Decreto del Direttore ARTEA n. 144 del 24/11/2021 (di seguito "Disposizioni Comuni") e le "Disposizioni Specifiche per l'Attuazione della sottomisura 4.3. - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - operazione 4.3.1. "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica – annualità 2022", approvate con DGR n. 1481 del 19/12/2022.

La presente operazione supporta investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture irrigue consortili pubbliche, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- favorire modalità di approvvigionamento idrico alternative rispetto al prelievo di acque sotterranee;
- incentivare l'accumulo e la distribuzione di acque superficiali;
- promuovere la gestione irrigua consortile e incrementare l'efficienza delle infrastrutture per l'irrigazione;
- migliorare la gestione dei prelievi irrigui con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo e di misura;
- favorire il risparmio idrico.

In attuazione dell'art.46 del Reg (UE) 1305/2013, i Piani di Gestione delle Acque di riferimento per il presente bando sono quelli approvati con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successivamente notificati alla Commissione Europea da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per i seguenti Distretti Idrografici:

- Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, che comprende l'ex Distretto Idrografico del Fiume Serchio;
- Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale;
- Distretto Idrografico del Fiume Po.

Gli investimenti ammissibili concorrono al raggiungimento degli obiettivi dei Piani di Gestione delle Acque sopra riportati e sono coerenti con il programma di misure per il settore agricolo contenuto in tali Piani nonché nei relativi aggiornamenti di Piano (ciclo 2021-2027), adottati con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente nel dicembre 2021.

## 1.2 Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando è pari a **3 milioni di euro**, salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

# 2. Requisiti di ammissibilità

## 2.1 Richiedenti/Beneficiari

Il sostegno è diretto agli Enti irrigui che hanno competenza nella distribuzione dell'acqua per l'irrigazione e svolgono attività di gestione e controllo delle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, a servizio di una pluralità di utenti, in forma collettiva.

Sono ammessi pertanto a beneficiare del sostegno:

- i Consorzi di bonifica istituiti con la legge regionale n. 79/2012.
- l'Ente Acque Umbre Toscane (EAUT)

E' escluso l'accesso al sostegno per le aziende agricole, sia singole che associate.

## *2.2 Condizioni di accesso*

I soggetti di cui al precedente paragrafo "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di aiuto di essere consapevoli che, per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità;

1. di non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) che siano in tutto o in parte di provenienza unionale, per ciascuna voce oggetto della domanda;
2. che sono ammissibili unicamente gli investimenti effettuati su o per la gestione di beni immobili (terreni e fabbricati) in possesso del richiedente in base a uno dei titoli elencati e con le limitazioni di cui al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni", compresa la gestione consorziata o il conferimento dei beni (così come previsto dall'articolo 2254 del codice civile).
3. di essere in regola, nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni in materia, con il pagamento del canone irriguo, per i titolari di concessione di derivazione di acque pubbliche, o del corrispettivo irriguo previsto dal rapporto di convenzione stipulato con il titolare della concessione di derivazione.

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, in tutto o in parte di provenienza unionale, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di contributi a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di cui al punto 3) devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Il soggetto alla presentazione della domanda deve dichiarare di essere consapevole che il mancato soddisfacimento della condizione di ammissibilità di cui ai precedenti punti 1) e 3) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per quegli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

Con riferimento al requisito di cui al precedente punto 2) si rimanda al paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni" per quanto attiene i termini, le modalità inerenti il possesso, il momento della verifica e le conseguenze inerenti il suo mancato soddisfacimento.

## *2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto*

I beneficiari, per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso".

Nel caso in fase di istruttoria della domanda di pagamento venga riscontrata una eventuale inadempienza collegata al mancato pagamento del canone irriguo/corrispettivo irriguo (di cui al punto 3 del precedente paragrafo "Condizioni di accesso relative ai richiedenti/beneficiari"), questa deve essere comunicata al

beneficiario affinché possa procedere a mettersi in regola nei modi e nei termini fissati dalle disposizioni di riferimento, prima dell'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco di liquidazione.

### 3. Interventi finanziabili e spese ammissibili

Il tipo di operazione 4.3.1 supporta "investimenti di interesse regionale relativi a bacini e accumuli consortili al di sotto dei 250.000 metri cubi, con relativo sistema di adduzione, distribuzione, monitoraggio e controllo", coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato e specificata nel PSRN 2014-2020. I limiti di dimensione si riferiscono alla capacità utile dell'invaso.

I suddetti investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono avere un impiego irriguo e devono avere per oggetto una o più delle seguenti tipologie di acque:

1. superficiali, derivate da corpi idrici superficiali correnti o stagnanti;
2. sotterranee, solo nel caso di interventi di miglioramento di infrastrutture irrigue consortili già esistenti.

#### 3.1 Interventi finanziabili

Sono ammissibili investimenti per la realizzazione e il miglioramento di bacini e accumuli consortili (invasi, laghetti, vasche di accumulo e di compenso) < 250.000 metri cubi, dei sistemi di adduzione, delle reti di distribuzione e delle relative attrezzature, nonché investimenti per l'installazione di sistemi di controllo e di misura, collegati ai bacini e agli accumuli consortili sopra menzionati.

In particolare sono finanziabili i seguenti interventi:

#### **1) Realizzazione di nuovi bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi, e dei relativi sistemi di adduzione e di distribuzione.**

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) opere per la raccolta e lo stoccaggio delle acque
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo)
- c) opere per la messa in sicurezza (ad es. recinzioni, cancelli, scalette e cartelli)
- d) realizzazione di sistemi di adduzione
- e) realizzazione di reti di distribuzione
- f) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

L'intervento può essere finanziato soltanto se il bacino (o l'accumulo) realizzato è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di una rete di adduzione/ distribuzione a servizio del bacino (o dell'accumulo).

#### **2) Miglioramento di bacini e accumuli per l'approvvigionamento idrico, di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi.**

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) interventi di ampliamento, risagomatura e impermeabilizzazione di bacini e accumuli
- b) opere per la regolazione dei deflussi (es. scarico di superficie e scarico di fondo)
- c) interventi per il miglioramento della sicurezza, purchè collegati, ad uno degli interventi di cui ai punti a) e b)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

L' intervento può essere finanziato soltanto se il bacino (o l'accumulo) è collegato ad uno schema irriguo già esistente e funzionante o, se questo è assente, qualora sia prevista la contemporanea realizzazione e attivazione di un sistema di adduzione e/o di una rete di distribuzione a servizio del bacino (o dell'accumulo);

### **3) Miglioramento di sistemi di adduzione e/o di reti di distribuzione di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 metri cubi.**

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) miglioramento di sistemi di adduzione
- b) miglioramento di reti di distribuzione
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

### **4) Completamento funzionale di schemi irrigui esistenti collegati a bacini e accumuli di capacità inferiore ai 250.000 metri cubi**

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) realizzazione di sistemi di adduzione
- b) realizzazione di reti di distribuzione
- c) realizzazione di opere di collegamento (anche con altri schemi irrigui)
- d) acquisto ed installazione di strumentazione per la misura ed il controllo delle acque

### **5) Installazione di sistemi di controllo e di misura su schemi irrigui collegati a bacini e accumuli inferiori ai 250.000 metri cubi;**

Sono ammissibili le spese relative a:

- a) acquisto ed installazione di sistemi di automazione, di controllo (e telecontrollo) e di misura

Non sono ammessi:

- gli interventi eseguiti su infrastrutture aziendali e su infrastrutture interaziendali private, anche se gestite da Enti irrigui;
- gli interventi su infrastrutture irrigue connesse a bacini e accumuli di capacità uguale o superiore ai 250.000 metri cubi;
- gli interventi su infrastrutture irrigue non connesse ad alcun bacino o accumulo;
- gli interventi per la realizzazione ex novo di infrastrutture irrigue alimentate da acque sotterranee.

## *3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi*

### **3.2.1 Localizzazione degli interventi**

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio regionale e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

### **3.2.2 Cantierabilità degli investimenti**

Sono ammissibili a finanziamento i progetti allo stato di progettazione definitiva, che siano stati approvati almeno in linea tecnica al momento della presentazione della domanda di aiuto su ARTEA. Il livello progettuale

degli interventi dovrà essere rispondente alla normativa vigente dei lavori pubblici (D.lgs 50/2016 "Codice degli Appalti")

In caso di stralci funzionali, sono ammissibili a finanziamento soltanto i progetti che, anche se compresi in uno schema infrastrutturale più ampio, possono entrare in funzione indipendentemente dal completamento dell'intero schema.

Al momento della ricezione della domanda di aiuto è richiesta la cantierabilità solo per le opere e gli interventi che sono soggetti a permesso di costruire ai sensi della L.R. n. 65/2014 e/o sono soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della legge regionale 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52.

Il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata.

La mancanza di tali requisiti, quando richiesti, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a permesso di costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

### **3.2.3 Norme di protezione ambientale**

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
  - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n. 644 del 5 Luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
  - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/2015).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/2015 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

### **3.2.4. Titolarità della Concessione di derivazione**

Gli investimenti sono ammessi al sostegno quando il richiedente, alla presentazione della domanda di aiuto:

- a) è titolare di una concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico che alimenta l'intervento irriguo oggetto di finanziamento, rilasciata ai sensi della normativa regionale di riferimento, che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1. la concessione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ed ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post, di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

2. la concessione è scaduta al momento della presentazione della domanda di aiuto, ma, prima della presentazione della domanda, il titolare ha presentato, nei tempi previsti dalla normativa regionale in materia, istanza di rinnovo della concessione agli uffici competenti. Entro l'emissione dell'atto di assegnazione devono essere presentati gli estremi dell'atto di rinnovo della concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti;

3. la concessione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ma non ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato istanza di rinnovo anticipato della concessione agli uffici competenti. Entro l'emissione dell'atto di assegnazione devono essere presentati gli estremi dell'atto di rinnovo della concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti;

b) ha presentato domanda per il rilascio di una nuova concessione di derivazione di acque pubbliche dal corpo idrico che alimenta l'intervento oppure ha presentato una "variante ad una concessione esistente" con incremento di prelievo. Il titolo oggetto di variante deve soddisfare una delle condizioni richiamate nella precedente lettera a). Entro l'emissione dell'atto di assegnazione devono essere presentati gli estremi dell'atto della nuova concessione di derivazione rilasciata dagli uffici competenti;

c) ha stipulato una convenzione con il soggetto titolare della concessione di derivazione sul corpo idrico che alimenta l'opera oggetto di intervento e risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

1. la convenzione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto ed ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

2. la convenzione è scaduta al momento della presentazione della domanda di aiuto ma il richiedente, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato istanza di rinnovo della convenzione al soggetto titolare della concessione di derivazione. Entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi della convenzione con il soggetto titolare della concessione di derivazione;

3. la convenzione è in corso di validità al momento della presentazione della domanda di aiuto, ma non ha una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post. In tal caso il titolare, prima della presentazione della domanda di aiuto, ha presentato istanza di rinnovo anticipato della convenzione al soggetto titolare della concessione di derivazione. Entro l'emissione dell'atto di assegnazione, il soggetto dovrà comunicare all'ufficio competente per l'istruttoria gli estremi della convenzione con il soggetto titolare della concessione di derivazione.

I requisiti sopra riportati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto; inoltre devono, essere posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi (in questa fase la verifica va fatta anche con riferimento al momento della presentazione della domanda di aiuto) e prima del saldo degli aiuti.

Nella relazione allegata alla domanda di aiuto il soggetto deve indicare:

- gli estremi della concessione di derivazione di acque pubbliche e la sua durata e/o gli estremi relativi alla domanda di rinnovo, nel caso di cui alla lettera a) ;
- gli estremi relativi alla domanda presentata per il rilascio di una nuova concessione di derivazione o per la "variante di una concessione esistente", nel caso di cui alla lettera b);
- il titolare della concessione e i dati identificativi della convenzione che regola il rapporto tra l'ente irriguo ed il titolare della concessione, nel caso di cui alla lettera c).

Il soggetto si impegna a richiedere il rinnovo della concessione di derivazione o della convenzione, entro il termine di scadenza indicato in ciascuna di esse, qualora non abbiano una durata sufficiente per coprire la conclusione degli impegni ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni" o ricorrono altre condizioni che ne rendono obbligatorio il suo rinnovo.

### **3.2.5 Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 –Reg. UE n. 1305/13**

1) Gli investimenti sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se:

- a) è prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno, se non risulti essere già presente.
- b) è prevista l'installazione di un contatore nel punto di prelievo dello schema irriguo /distretto irriguo oggetto di investimento, qualora non sia già presente o non coincida con quello relativo all'investimento.

In aggiunta all'obbligo di installazione di misuratori, se non già presenti, è fatto obbligo della quantificazione e trasmissione dei dati relativi ai volumi irrigui, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con Decreto Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento, nonché dal Decreto MIPAAF prot. n. 0485148 del 30/09/2022 (vedi punto 3.2.6).

2) Gli interventi di miglioramento, di cui ai punti 2) e 3), nonché l'intervento 5), elencati al par. 3.1, che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto se garantiscono un risparmio idrico potenziale minimo superiore al 15 %, secondo i parametri tecnici dell'impianto o dell'infrastruttura esistente.

La valutazione del risparmio idrico potenziale minimo deve essere eseguita per i suddetti interventi, raffrontando il volume di acqua che si preleverà dal corpo idrico con il nuovo schema irriguo, al termine dell'intervento di miglioramento, rispetto alla media dei volumi prelevati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto. Tale valutazione dovrà essere supportata da specifica documentazione ed inserita nell'ambito della relazione tecnica allegata alla domanda di aiuto.

I quantitativi prelevati in fase ex ante all'investimento devono essere giustificati con l'ausilio della seguente documentazione:

- 1) i dati dei volumi prelevati, nel caso di presenza di un misuratore al prelievo;
- 2) specifiche valutazioni dei consumi irrigui ex ante, in assenza di un misuratore al prelievo.

I quantitativi prelevati post investimento devono essere determinati sulla base della tipologia di azione attuata (es. riduzione delle perdite per il miglioramento delle reti) e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che si andrà a realizzare.

I quantitativi prelevati in fase ex ante e quelli stimati in fase post intervento dovranno essere determinati con riferimento ai piani di coltivazione attuati nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

3) Gli interventi di miglioramento, che riguardano bacini e accumuli, sistemi di adduzione e reti di distribuzione consortili già esistenti non sono ammessi al sostegno e al pagamento dell'aiuto quando incidono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione delle Acque dei Distretti idrografici richiamati al precedente paragrafo 1.1 "Finalità e obiettivi".

L'elenco dei corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua ricompresi nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale e del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale è riportato nell'Allegato 1 del presente bando. Nessun corpo idrico non buono per motivi inerenti la quantità è stato individuato nel territorio regionale della Toscana di competenza dell'Autorità di Distretto del Fiume Po.

Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'intervento e deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente

interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.

Le condizioni di cui al punto 2) e 3) non si applicano agli investimenti che riguardano:

- a) la creazione di un bacino o di un accumulo;
- b) un impianto esistente nel caso che l'investimento incida solo sull'efficienza energetica.

4) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata sono ammessi al sostegno quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- a) lo stato del corpo idrico interessato dall'intervento non è ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua nel pertinente Piano di Gestione del Distretto Idrografico. L'elenco di detti corpi idrici è riportato nell'allegato 1 del presente bando. Nella relazione allegata alla domanda deve essere indicato il corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere l'intervento.

Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni di seguito elencate:

- I) Il bacino in questione è identificato nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico ed è soggetto ai requisiti di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e) della direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CEE);
- II) Al 31/10/2013 era in vigore un limite massimo sulle estrazioni totali dal bacino ovvero un livello minimo di flusso prescritto nei corpi idrici interessati dal bacino;
- III) Tale limite massimo o livello minimo di flusso prescritto è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva quadro sulle acque; nonché
- IV) L'investimento in questione non comporti estrazione al di là del limite massimo in vigore al 31/10/2013 e non ne deriva una riduzione del livello di flusso dei corpi idrici interessati al di sotto del livello minimo prescritto in vigore al 31/10/2013.

Il soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti I), II), III) e IV) deve essere verificato con l'Autorità competente in materia.

- b) un'analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

Per i progetti sottoposti a VIA, lo studio di impatto ambientale, corredato dal parere di compatibilità ambientale rilasciato dall'autorità competente a valle della procedura, costituisce la richiesta analisi ambientale.

Per i progetti per i quali la normativa non prevede la procedura di VIA, un'analisi ambientale che dimostri che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente dovrà essere effettuata dal proponente e approvata dall'ufficio regionale competente.

Ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto) era attivo un impianto di irrigazione. Un impianto di irrigazione è considerato "attivo" quando alimentato, nei cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di aiuto, da acque pubbliche di cui il soggetto risulta essere regolarmente titolare di concessione di derivazione o da acque pubbliche di cui risulta essere regolarmente titolare di concessione un altro soggetto con il quale l'ente irriguo ha stipulato una convenzione. Tale condizione deve essere documentata nella relazione allegata alla domanda.

Nella relazione allegata alla domanda devono, inoltre, essere riportati tutti gli elementi/documenti utili a identificare le superfici irrigate nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto e quelle che saranno irrigate post investimento ai fini della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata. Deve essere dimostrato che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate e deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio.

### **3.2.6 Ulteriori condizioni per gli investimenti in infrastrutture irrigue**

#### **Trasmissione dati al SIGRIAN**

In conformità a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015, dalle disposizioni regionali di recepimento, nonché dal decreto MIPAAF prot. n. 0485148 del 30/09/2022 è fatto obbligo all'Ente irriguo beneficiario di inserire in SIGRIAN (Sistema Informativo Nazionale per la Gestione delle Risorse Idriche in Agricoltura) i dati riferiti alla stagione irrigua precedente sui volumi prelevati, utilizzati e restituiti e le informazioni sui metodi irrigui, sulle colture e sulla contribuenza.

Entro il 30 settembre di ogni anno la Regione:

- valida le informazioni inserite dagli Enti irrigui in Sigrian relative ai volumi irrigui. La verifica di adempienza è registrata nella banca dati DANIA nel campo "Adempienza SIGRIAN Volumi"
- verifica la completezza delle informazioni sui metodi irrigui, sulle colture e sulla contribuenza. La verifica di adempienza è registrata nella banca dati DANIA nel campo "Adempienza SIGRIAN Altro".

L'adempienza ai suddetti obblighi è condizione di ammissibilità per l'accesso ai finanziamenti.

In accordo con quanto previsto dal Decreto MIPAAF del 31/07/2015, i beneficiari dovranno trasmettere al SIGRIAN i dati relativi all'intervento di cui alla domanda di sostegno, secondo il formato previsto dal SIGRIAN. In particolare occorrerà fornire le seguenti informazioni:

- una descrizione generale dell'intervento;
- dati georeferenziati vettoriali relativi all'intervento con annessi attributi alfanumerici;
- interventi o tratti di rete di collegamento dell'intervento ad opere già esistenti (qualora queste non siano già presenti in SIGRIAN o non aggiornate).
- cartografia di base (preferibilmente Carta Tecnica Regionale o similare).

### **3.2.7 Proprietà pubblica delle opere eseguite**

Le aree espropriate o comunque acquisite, le opere realizzate ed i beni immobili acquistati dovranno essere intestati alla Regione Toscana secondo quanto disposto dagli artt. 31 e 32 della L.R. 79/2012, dove applicabili, ed assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 77/2004. Tutti gli atti propedeutici all'acquisizione della proprietà - quali ad esempio piani particellari di espropri, decreti definitivi di esproprio, indennità corrisposte o atti di trascrizione della proprietà - dovranno obbligatoriamente essere trasmessi a Regione Toscana - Settore Patrimonio e Logistica.

## ***3.3 Massimali e minimali***

L'importo massimo del contributo concedibile per beneficiario (indipendentemente dal numero di progetti presentati) è pari a € 1.500.000; non sono ammesse domande di aiuto con un contributo pubblico concedibile inferiore a € 100.000.

Un beneficiario può presentare più di un progetto, fermo restando l'importo massimo complessivo concedibile di 1.500.000 € per beneficiario.

La domanda di aiuto è esclusa dal finanziamento qualora il contributo minimo richiesto, o determinato in fase di istruttoria di ammissibilità, scende al di sotto del suddetto limite minimo; viene invece ammessa a pagamento la domanda il cui contributo richiesto, o determinato in sede di istruttoria a saldo, scende al di sotto di tale importo minimo.

### *3.4 Durata e termini di realizzazione del progetto*

#### **3.4.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese**

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per le spese generali di cui all'art. 45 punto 2 lett. c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità.

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014 e s.m.i.).

L'inizio/avvio delle attività deve così dimostrato:

- a) nel caso di interventi soggetti a permesso a costruire, il richiedente deve indicare la data di presentazione al Comune competente della "Comunicazione di inizio lavori", così come disposto dalla L.R. n. 65/2014. Ai fini della dimostrazione del rispetto di quanto sopra si fa riferimento:
  - alla data in cui il gestore della PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario (nel caso di invio tramite PEC);
  - alla data del timbro postale di invio della comunicazione (nel caso di spedizione tramite raccomandata AR);
  - alla data del protocollo di arrivo al Comune (nel caso di consegna a mano);
- b) nel caso di investimenti soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA di cui alla L.R. n. 65/2014) l'inizio dei lavori è attestato dalla data della presentazione della SCIA se successiva a quella della ricezione della domanda di aiuto. Nel caso in cui la data di presentazione della SCIA sia antecedente alla presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- c) nel caso di investimenti eseguibili come attività edilizia libera (di cui alla L.R. n. 65/2014), il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori o deve indicare la data di presentazione al Comune competente della Comunicazione di Attività di Edilizia Libera;
- d) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- e) nel caso di acquisto di terreni, il richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto siano stati sottoscritti in data successiva alla ricezione della domanda di aiuto;
- f) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

#### **3.4.2 Termine finale: tempistica di realizzazione dei progetti**

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste

e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

### *3.5 Spese ammissibili/non ammissibili*

L'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PSR e dall'operazione da intraprendere. Solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento di tali obiettivi, la relativa spesa potrà essere giudicata ammissibile.

#### **3.5.1 Normativa di riferimento**

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

#### **3.5.2 Valutazione di congruità e ragionevolezza**

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Una spesa per essere ammissibile deve essere in primo luogo imputabile ad un'operazione finanziata, ovvero deve esistere una relazione diretta tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi della misura.

I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per la valutazione della congruità e la ragionevolezza dei costi si può far riferimento ai diversi metodi indicati nel documento sopraccitato, applicati singolarmente o in forma mista.

Ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa deve essere preso come riferimento il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente alla data di presentazione della domanda, in conformità alle disposizioni in materia.; nel caso in cui lo stesso non sia applicabile ad una particolare tipologia di opera sarà preso in considerazione uno dei metodi ammissibili indicati nel prezzario e nel documento "Disposizioni Comuni".

Tale analisi sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

#### **3.5.3 Investimenti materiali ed immateriali**

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento Disposizioni Comuni a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente alla presentazione della domanda.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti gli stati di avanzamento o lo stato finale dei lavori, ivi compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi

effettivamente realizzati, anche nel caso di appalto a corpo, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso di appalto a corpo, pertanto, il documento deve riportare - in appositi sottocomputi allegati alla contabilità finale - la percentuale dei corpi d'opera effettivamente realizzata e quella allibrata liquidata all'impresa esecutrice; nel caso di realizzazioni inferiori rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto, tale minor realizzazione dovrà essere opportunamente giustificata nella relazione finale.

### **3.5.4 Acquisto di terreni ed esproprio per pubblica utilità**

Le spese relative all'acquisto di terreni, ivi incluse le indennità di esproprio per pubblica utilità relative al solo valore del bene immobile (terreno), sono ammissibili fino al limite massimo del 10% del totale delle spese ammesse a contributo al netto del costo stesso di acquisto del terreno e delle spese generali.

Sono escluse le spese non riconducibili direttamente al valore del bene, quali le indennità riconosciute per frutti pendenti, occupazioni temporanee, et similia.

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

1. attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
2. esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione e di un periodo minimo di destinazione.

### **3.5.5 Spese generali**

Le spese generali (di cui all'art. 45, comma 2, lettera 'c' del Reg.UE n. 1305/13) sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; sono incluse tra le spese generali le spese tecniche per onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale e economica, studi di fattibilità, spese legali e bancarie, parcelle legali e notarili, spese per garanzie fideiussorie ai sensi degli articoli 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/13. Le spese generali sono ammesse nel limite del 10 % calcolato sull'importo complessivo degli investimenti materiali (investimenti per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature).

L'incidenza dell'ammontare delle spese generali è calcolato in riferimento all'importo ammesso a contributo; in sede di istruttoria della domanda di pagamento del saldo è calcolato in riferimento all'importo riconosciuto nella domanda di pagamento finale.

Per la valutazione della ragionevolezza e congruità dei costi per gli onorari professionali, si dovrà parimenti fare riferimento a un sistema di valutazione adeguato dei costi di mercato, per il quale si rimanda al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento".

### **3.5.6 IVA e altre imposte e tasse**

In base a quanto previsto dall' art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile, salvo nei casi in cui questa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

### **3.5.7 Operazioni sottoposte alla normativa sugli appalti pubblici**

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici ed Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n.50/2016, e della normativa specifica di settore. Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Inoltre, per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" ed in particolare è necessario che gli Enti Pubblici si attengano a quanto previsto dall'articolo 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, purchè non in contrasto con le direttive e le disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento, dettate dalla Regione e da ARTEA.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nella contabilizzazione delle spese sostenute, attraverso l'individuazione - con apposito atto, prima dell'inizio dei lavori - del personale con la relativa qualifica ed il numero delle ore da dedicare all'esecuzione del progetto, da documentarsi in fase di rendicontazione finale attraverso: "time-sheet" mensile sottoscritto dal responsabile dei lavori, prospetto del costo orario effettivo mensile, copia delle buste paga relative ai dipendenti impiegati, documenti giustificativi a dimostrazione dei pagamenti effettivamente sostenuti dall'ente.

Oltre a quanto sopra richiamato, si rimanda al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni".

### **3.5.8 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento**

I beneficiari del contributo dovranno adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per facilitare l'individuazione ed il riconoscimento delle transazioni relative all'intervento.

Ciascun documento di spesa deve riportare il Codice unico di progetto ARTEA (Cup ARTEA) e, dove previsti, il Codice Unico di Progetto ministeriale (CUP ministeriale) ed il codice di gara CIG previsti dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Tutti i documenti di spesa e i giustificativi di pagamento devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i giustificativi di pagamento. In fase di controllo, verranno verificati gli originali delle fatture, della documentazione contabile equivalente e delle ricevute dei pagamenti, sulle quali verrà apposto un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014/2020, il relativo Cup e l'importo dell'investimento ammesso a saldo, se diverso dal totale riportato nella fattura e/o documento contabile equivalente.

Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria.

Il CUP ARTEA non è richiesto nel caso di spese generali sostenute nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Nel caso di assenza di CUP ARTEA gli uffici istruttori potranno valutare la presenza di elementi sufficienti a garantire la tracciabilità dei documenti contabili secondo quanto previsto dall'art. 66 comma 1 lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013 ovvero "a garantire che i beneficiari e altri organismi che partecipano all'esecuzione degli interventi: i)... Adoperino un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento". Se tale presupposto normativo non è soddisfatto la spesa non è ammissibile a finanziamento.

### **3.5.9 Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni**

Come previsto nel paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni Comuni non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- l'acquisto di materiale usato;
- l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti;
- l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve;
- l'acquisto di mezzi di trasporto, inclusi i camion e le autovetture, anche se ad uso promiscuo;
- lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto
- spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di servizi, quali ad esempio energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- acquisto di macchinari necessari per la realizzazione delle opere
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

Non si considerano "interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria" e quindi sono ammissibili gli interventi che, attraverso modifiche o integrazioni sostanziali, determinano un miglioramento delle caratteristiche tecniche e funzionali dell'opera.

Nel caso di lavori, opere e materiali aventi carattere di particolare prestigio ed alta decorazione, anche se prescritte in sede di autorizzazione edilizia e/o paesaggistica, sono ammissibili solo materiali per un valore massimo riferito a voci equivalenti contenute nel prezzo indicato nei bandi.

Gli investimenti immateriali per l'acquisizione di programmi informatici sono ammissibili purché collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto.

La quota complessiva delle spese per gli investimenti immateriali non può essere superiore al 10% dell'intero investimento.

Fatto salvo quanto specificato dal presente bando, si applicano, inoltre, i vincoli e le limitazioni di ammissibilità sulle tipologie di spesa descritte al relativo paragrafo "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni comuni".

## ***3.6 Intensità del sostegno***

Per la sottomisura 4.3, operazione 4.3.1, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

La percentuale di contribuzione prevista per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al 100% dei costi ammissibili.

### *3.7 Cumulabilità*

I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa.

Il mancato rispetto di tale condizione porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detto criterio di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

## **4. Modalità e termini di presentazione della domanda**

### *4.1 Modalità di presentazione della domanda di aiuto*

La domanda di aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

### *4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto*

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dal giorno 1 marzo 2023 ed **entro le ore 13 del 31 marzo 2023**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del fascicolo aziendale elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni"

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE in cui ricadono gli investimenti programmati.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 70 del 30/06/2016 e smi. Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di sottoscrizione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata ed è associata alla registrazione della ricezione.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

Le domande e la documentazione allegata non sono soggette a imposta di bollo.

### *4.3 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto*

La domanda di aiuto contiene gli elementi necessari a predisporre la graduatoria e a determinare il contributo a fronte degli investimenti richiesti. Inoltre contiene gli elementi relativi all'ammissibilità della domanda.

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa cioè devono contenere, al suo interno e/o nei documenti ad essa allegati, tutti gli elementi che consentano la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati, ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione, nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva dell'azienda, autorizzazioni ove richieste, ecc.).

Pertanto, alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Relazione **firmata dal richiedente** comprensiva di:

1. sintesi illustrativa dello schema irriguo oggetto della domanda di aiuto e del progetto proposto a finanziamento, con descrizione degli investimenti previsti e degli obiettivi che si intende raggiungere;
2. caratteristiche dell'area oggetto dell'intervento, riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento e, ove opportuno, di documentazione fotografica relativa all'intervento;
3. descrizione degli interventi, completa delle informazioni necessarie per verificare le condizioni di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di selezione previsti dal bando;
4. quadro economico;
5. cronoprogramma e tempistica di attuazione degli investimenti, comprendente anche le fasi iniziali autorizzative e le fasi finali di collaudo delle opere, fino alla data di presentazione della domanda di pagamento finale;
6. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici secondo quanto disposto in materia per gli enti pubblici;
7. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi del permesso a costruire e/o della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n. 10/2010 e del DM 30/3/2015 n. 52;
8. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
9. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.
10. indicazione del corpo idrico superficiale e/o sotterraneo su cui va ad incidere, direttamente o indirettamente, l'investimento;
11. le informazioni relative alla concessione di derivazione di acque pubbliche e/o della convenzione stipulata con il titolare della concessione ai fini della dimostrazione di quanto richiesto al paragrafo 3.2.4 "Titolarità della concessione di derivazione" del bando;
12. dimostrazione che gli interventi sono stati progettati e sono realizzati con modalità tali da non produrre impatti sui corpi idrici e sulle aree eventualmente interessate. Inoltre deve essere dimostrato che gli interventi sono conformi alle discipline attuative afferenti agli atti di pianificazione dell'Autorità di bacino competente per territorio.
13. quando pertinente, dimostrazione del risparmio idrico potenziale minimo richiesto ai fini dell'ammissibilità dell'investimento, opportunamente documentato;
14. quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che gli interventi comportano o non comportano un aumento netto della superficie irrigata;
15. quando pertinente, dimostrazione del rispetto delle condizioni richieste ai fini dell'ammissibilità dell'investimento nel caso che un nuovo impianto di irrigazione sia rifornito dall'acqua di un bacino approvato dall'autorità competente prima del 31/10/2013;
16. quando pertinente, analisi ambientale firmata da un tecnico abilitato che mostri, che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente;
17. quando pertinente, dimostrazione, nei modi e nei termini indicati nel bando, che un impianto irriguo è considerato "attivo";
18. dimostrazione che sia stata prevista l'installazione di un contatore che misuri il consumo di acqua relativo all'investimento e, quando pertinente, l'installazione di un contatore nel punto di prelievo dello schema irriguo di cui al paragrafo "Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 -Reg. UE n. 1305/13";

19. dimostrazione del rispetto degli obblighi relativi alla quantificazione e trasmissione dei dati relativi ai volumi irrigui, di cui al paragrafo "Condizioni di ammissibilità collegate all'art. 46 – Reg. UE n. 1305/13"
- b) progetto tecnico dell'intervento, comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, con dettagli analitici e sottocomputi anche nel caso di appalti a corpo, (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezzari e metodologie come indicati nei paragrafi specifici del presente bando e del documento "Disposizioni Comuni" di ARTEA;
- c) atto di approvazione del progetto presentato,;
- d) ove pertinente, copia dei preventivi di spesa a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- e) esiti delle procedure di assegnazione e/o gare di appalto per spese tecniche e servizi di assistenza alla progettazione.
- f) dichiarazione di impegno ad eseguire la manutenzione dell'investimento secondo quanto previsto al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni".

Fatto salvo quanto ulteriormente indicato nel documento "Disposizioni comuni", a cui si rimanda, quanto sopra elencato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui l'Ufficio competente per l'istruttoria ne riscontri la necessità.

Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

## 5. Valutazione e istruttoria della domanda

### 5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, dettagliate nella tabella seguente.

<b>Criterio</b>	<b>Specifiche</b>	<b>Punti</b>
<b>Territoriale</b>	A) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	<b>7</b>
	B1) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (>50 %) in zona B	<b>1</b>
	B2) UTE indicata in domanda con superficie ricadente prevalentemente (> 50 %) in zone C e D	<b>2</b>
	C) UTE indicata in domanda con superficie ricadente in zone montane (ex art. 32 del reg. UE 1305/2013 comma 1. lett. a) > 20%	<b>3</b>
I punteggi dei criteri territoriali di cui ai punti A, B e C sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di cui alle lettere B1 e B2.		

<b>Tipologia intervento</b>	a) Interventi di miglioramento su bacini consortili < 250.000 mc e su sistemi di adduzione e su reti di distribuzione collegati a bacini <250.000 mc	<b>6</b>
	b) Interventi su sistemi di controllo e misura collegati a bacini < 250.000 mc	<b>4</b>
	c) Interventi di completamento funzionale di schemi irrigui esistenti	<b>8</b>
	d) Interventi di miglioramento che garantiscono un Risparmio idrico potenziale >25 %	<b>10</b>
I punteggi di cui alle lettere a), b), c) del criterio tipologia di intervento sono cumulabili fra loro. Il punteggio del criterio tipologia di intervento di cui alla lettera d) è cumulabile con il punteggio di cui alla lettera a).		
I punteggi relativi ai criteri territoriali e alla tipologia di intervento sono cumulabili fra loro.		
<b>Totale</b>		<b>40</b>

Le domande di aiuto con un punteggio totale al di sotto di 5 punti saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minor importo di contributo richiesto in domanda di aiuto.

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili. Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente revoca dell'atto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

## **5.2 Formazione della graduatoria**

ARTEA, nei tempi indicati nel paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni", procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti.

La graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

Il Decreto di ARTEA di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT e ne sarà data evidenza sul sito [www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it).

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito ARTEA e la successiva pubblicazione sul BURT costituiscono la notifica personale.

### *5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate*

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria, solo se previsto da uno specifico atto della Giunta Regionale.

ARTEA procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento, subordinato a specifico atto della Giunta Regionale, è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili fino all'emanazione di un nuovo bando del tipo di operazione 4.3.1 "Sostegno agli investimenti agricoli in infrastrutture per migliorare la gestione della risorsa idrica". Entro quella data sono possibili eventuali scorrimenti di graduatoria.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte dell'ufficio competente per l'istruttoria.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

### *5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento*

Le domande sono istruite dall' Ufficio Competente per l'Istruttoria sul territorio (U.C.I.), della Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale. .

Le fasi e le tempistiche del procedimento istruttorio relative al presente bando sono definite al paragrafo "Tempistica e fasi del procedimento" del documento "Disposizioni Comuni".

### *5.5 Istruttoria di ammissibilità*

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni".

### *5.6 Correzione degli errori palesi*

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente.

Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti per l'istruttoria valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento, nel caso in cui l'ufficio competente riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente. I termini e le modalità per la richiesta di correzione degli errori palesi e della relativa istruttoria, sono definiti nel paragrafo "Correzione errori palesi" del documento "Disposizioni Comuni".

## 6. Realizzazione e modifica dei progetti

### 6.1 Atto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'esito positivo dell'istruttoria delle domande di aiuto, l'ufficio competente per l'istruttoria provvede a predisporre l'atto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. L'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la scadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga,;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità dell'amministrazione della RT;
- le riduzioni o la revoca dell'aiuto, da applicarsi in caso di violazioni degli obblighi da parte del beneficiario, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni, dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 134 del 28 novembre 2018 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai

dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.”;

- la clausola che, in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione dell'atto di assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso l'atto di assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni;
- la clausola di accettazione della sospensione dei pagamenti nei casi previsti dalla Dec. GRT n.4 del 25/10/2016.

L'atto per l'assegnazione dei contributi è redatto e sottoscritto dal Responsabile dell'UCI.

L'UCI provvede ad inviare tramite PEC il suddetto atto al beneficiario.

## *6.2 Impegni del beneficiario*

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente, si impegna a:

- produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, i titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni"
- garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi o dei beni immobili ad essi collegati in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" del documento "Disposizioni comuni" previste nel caso di investimenti in opere di pubblica utilità effettuati da Enti pubblici o di loro competenza ai sensi delle norme vigenti;
- nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- nel caso di richiesta di anticipo o SAL presentare un atto dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali cambi di titolarità dell'azienda;
- presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- sostenere le spese utilizzando esclusivamente le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni comuni" nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili;
- produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dall'ufficio istruttore nelle varie fasi del procedimento;
- rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del documento "Disposizioni Comuni";
- rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";

- garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- comunicare preventivamente all'ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso l'atto per l'assegnazione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- quando pertinente, acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e pagamento;
- conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ricezione sul sistema ARTEA della domanda di pagamento del saldo tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- consentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli altri Organismi competenti;
- restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nell'atto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- rispettare tutte le disposizioni, limitazioni ed esclusioni previste dalla Normativa Unionale, Nazionale, Regionale, dai documenti di attuazione e dagli atti/provvedimenti amministrativi degli Enti/Organismi competenti;
- rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle Disposizioni comuni, nel presente bando, nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel verbale di accertamento finale;
- possedere i criteri di selezione per i quali il bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona entro quelle finanziabili;
- assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni"; quantificare e trasmettere i dati relativi ai volumi irrigui, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con Decreto Mipaaf del 31/07/2015 e dai regolamenti regionali di recepimento, nonché dal Decreto MIPAAF prot. n. 0485148 del 30/09/2022 ;
- pagare il canone irriguo, nei modi e nei termini indicati dalle disposizioni in materia, o il corrispettivo irriguo, per tutto il periodo di impegno ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- trasmettere al SIGRIAN i dati relativi all'intervento di cui alla domanda di aiuto, secondo il formato previsto dallo stesso SIGRIAN;
- trasmettere al SIGRIAN i dati relativi alla stagione irrigua precedente sui volumi irrigui utilizzati e restituiti e le informazioni sui metodi irrigui, sulle colture e sulla contribuzione, conformemente a quanto stabilito dalle Linee guida approvate con DM Mipaaf del 31/07/2015, dalle disposizioni regionali di recepimento, nonché dal Decreto MIPAAF prot. n. 0485148 del 30/09/2022;

### *6.3 Modifiche dei progetti*

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" del documento "Disposizioni Comuni".

Le modifiche che avvengono successivamente all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo "Disposizioni finali".

### *6.4 Modifica del richiedente/beneficiario*

La modifica del richiedente/beneficiario sono disciplinate nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni Comuni.

## **7. Erogazione e rendicontazione**

### *7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili*

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni comuni".

### *7.2 Modalità di erogazione dell'aiuto*

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nell'atto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

### *7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria*

L'anticipo può essere richiesto in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione di una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore lavori (ove previsto), dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.

Inoltre deve essere presentato un atto dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

### *7.4 Domanda di pagamento a saldo*

La domanda di pagamento, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema ARTEA, contiene la richiesta di erogazione del pagamento a titolo di saldo.

Nella domanda di pagamento del saldo devono essere rendicontate tutte le spese sostenute e ritenute ammissibili, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

I termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e la documentazione minima necessaria sono dettagliati nel documento "Disposizioni comuni", al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo"

## **8. Verifiche, controlli e revoche**

### *8.1 Verifica finale dei progetti*

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni comuni".

### *8.2 Rinuncia*

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli deve comunicarlo all'ufficio competente per l'istruttoria nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento" del documento "Disposizioni comuni".

### *8.3 Controlli e ispezioni*

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt, 49 e seguenti.

### *8.4 Sanzioni*

Fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni, secondo quanto disposto dal bando, dalle Disposizioni Comuni e dal Decreto del Direttore di ARTEA n.134 del 28/11/2018 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative.

## **9. Disposizioni finali**

### *9.1 Informativa privacy (art. 13 Reg. (UE) n. 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati)*

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)

2. Finalità e modalità del trattamento dei dati:

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione a questo bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli ;

Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679.

I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario alla durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento .

3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruzione della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. Il rifiuto del conferimento dei dati determinerà l'impossibilità parziale o totale di istruire la domanda, con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza, ad ARTEA, ad AGEA, alla Ragioneria dello Stato, al MIPAAF e alla Unione Europea.
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana.
6. Il soggetto ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp\_dpo@regione.toscana.it)
7. Può essere inoltre proposto reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## *9.2 Responsabile del procedimento*

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i, il responsabile del procedimento è:

- per la formazione della graduatoria automatica: il Dirigente del Settore di ARTEA che approva la graduatoria;
- Per l'attività istruttoria delle domande: il Dirigente o un suo delegato dell'Ufficio competente dell'istruttoria sul territorio (UCI) della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Per informazione si consulti le pagine web relative al bando della sottomisura in oggetto tramite il sito <https://www.regione.toscana.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-aperti>

## *9.3 Disposizioni finali*

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula dell'atto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 144 del 24/11/2021..

Per le fasi successive all'emissione dell'atto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso l'atto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando e, fermo restando quanto sopra riportato, si rinvia al documento "Disposizioni Comuni" per quanto segue:

1. Cambio di titolarità dell'azienda;
2. Anticipo;
3. Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici;
4. Proroga dei termini;
5. Stato di avanzamento dei lavori;
6. Domanda di pagamento a saldo;
7. Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali;
8. Richieste e comunicazioni collegate al procedimento;
9. Monitoraggio;
10. Tempistica e fasi del procedimento;
11. Spese ammissibili/non ammissibili;
12. Possesso dell'UTE/UPS.

## ALLEGATO 1

### CORPI IDRICI SUPERFICIALI E SOTTERRANEI RITENUTI NON BUONI PER MOTIVI INERENTI LA QUANTITÀ DI ACQUA

A) CORPI IDRICI SUPERFICIALI (CON STATO ECOLOGICO INFERIORE A BUONO PER MOTIVI QUANTITATIVI)

AUTORITA' DI DISTRETTO		CORPO IDRICO SUPERFICIALE	
Denominazione	Codice	Codice	Denominazione
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR002CA	ALLACCIANTE DI SINISTRA-TORRENTE ESSE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR007CA	ANTIFOSSO DI USCIANA
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR013FI	BORRO DEL GIGLIO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR029FI	BORRO VACCHERECCIA-DELLA CERVIA (2)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR031FI	BOTRO DEGLI STRULLI
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR044FI2	CANALE DEL CAPANNONE-FIUME PESCIA DI COLLODI VALLE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR050CA	CANALE DETTO ROGIO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR052CA	CANALE DI MONTECCHIO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR054CA	CANALE EMISSARIO DI BIENTINA (FIUME SEREZZA NUOVA)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR069CA1	CANALE USCIANA-DEL TERZO MONTE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR069CA2	CANALE USCIANA-DEL TERZO VALLE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR122FI	FIUME PESCIA DI PESCIA-TORRENTE PESCIA-TORRENTE PESCIA D
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR142CA	FOSSA NUOVA (3)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR381FI	RIO ORLO

Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR391CA	SCOLMATORE DELL'ARNO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR398FI	TORRENTE AGNA (2)-TORRENTE AGNA DELLA DOCCIOLA
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR399FI	TORRENTE AGNA DELLE CONCHE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR421FI	TORRENTE BAGNOLO (3)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR431FI	TORRENTE BICCHIERAIA
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR439FI	TORRENTE BRANA
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR445FI	TORRENTE CALICE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR456FI	TORRENTE CASTRO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR522FI	TORRENTE FOENNA MONTE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR523CA	TORRENTE FOENNA VALLE-CANALE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR608FI2	TORRENTE NIEVOLE VALLE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR610FI2	TORRENTE OMBRONE_PT MEDIO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR610FI3	TORRENTE OMBRONE_PT VALLE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR642FI	TORRENTE RESCO (2)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR734FI	TORRENTE TORBECCHIA-FOSSO DI FABBRICA (2)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR771FI	TORRENTE VINCIO BRANDEGLIO-VINCIO DELLE PIAGGE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR772FI	TORRENTE VINCIO DI MONTAGNANA – VINCIO DI BRANDEGLIO (2)
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_N002AR780FI	TORRENTE VISONA DI COMPITO

Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_R000OM619FI	TORRENTE PATRIGNONE
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_R000TN196CA	FOSSO DEL SECCO-DEL TREBBIANO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09CI_R000TN294CA	FOSSO MOTRONE-TORRENTE DEL BACCATOIO
Appennino Settentrionale	ITC	IT09R019SE134FI4	FIUME SERCHIO LUCCHESE
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE119FI	FIUME PAGLIA
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE504FI	TORRENTE ELVELLA
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE681FI	TORRENTE SENNA 2
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE417FI	TORRENTE ASTRONE
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE296FI	FOSSO ORIATO
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE136FI2	FIUME TEVERE MONTE INFERIORE
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE458FI	TORRENTE CERFONE
Appennino Centrale	ITE	IT09CI_N010TE702FI	TORRENTE SOVARA

B) CORPI IDRICI SOTTERRANEI CON STATO QUANTITATIVO NON BUONO

AUTORITA' DI DISTRETTO		DENOMINAZIONE CORPO IDRICO		
Denominazione	codice	Codice regionale	Sistema acquifero	Zona
Appennino Settentrionale	ITC	11AR023	VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA	ZONA LAVAIANO – MORTAILO
Appennino Settentrionale	ITC	11AR024		VALDARNO INFERIORE E PIANA COSTIERA PISANA - ZONA S. CROCE
Appennino Settentrionale	ITC	11AR024-1		ZONA S. CROCE - FALDA PROFONDA
Appennino Settentrionale	ITC	11AR027	CERBAIE E FALDA PROFONDA multistrato BIENTINA	
Appennino Settentrionale	ITC	11AR028	PIANURA DI LUCCA – zona Bientina	
Appennino Settentrionale	ITC	11AR041	VALDARNO SUPERIORE, AREZZO E CASENTINO	ZONA VALDARNO SUPERIORE
Appennino Settentrionale	ITC	11AR090	PESA	
Appennino Settentrionale	ITC	31OM010	PIANURA DI GROSSETO	
Appennino Settentrionale	ITC	31OM020	PIANURA DELL'ALBEGNA	

Appennino Settentrionale	ITC	32CT020	PIANURA DEL CORNIA
Appennino Settentrionale	ITC	32CT021	TERRAZZO DI SAN VINCENZO
Appennino Settentrionale	ITC	32CT090	PIANURE COSTIERE ELBANE
Appennino Centrale		13TE010	VAL TIBERINA TOSCANA